

ALLEGATO B

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E LA REGIONE BASILICATA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, DI POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE E DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

PREMESSE

VISTI:

- il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, *“Codice della protezione civile”*;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, *“disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la legge 7 agosto 2012, n. 131, *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa”*;
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, *“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*, e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 439;

- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”* e s.m.i.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, *“legge-quadro in materia di incendi boschivi”* e s.m.i., con particolare riferimento all'art.7 comma 3 e art. 5 comma 2 e 3;
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, *“potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”* e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 17;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *“conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, con particolare riferimento agli articoli 107 e 108;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, *“Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, *“regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*, con particolare riferimento all'articolo 84;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i., *“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno 12 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante *“Servizio antincendio boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177”*;
- l'Accordo Quadro della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017 in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 5 aprile 2017;
- il Protocollo d'intesa per le attività di antincendio boschivo per le aree protette statali tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritto in data 9 luglio 2018;
- la legge regionale 22 febbraio 2005, n° 13 *“ Norme per la protezione dei boschi”* che all'art. 3 *“Compiti e ruoli della Regione”*, provvede ad assicurare il coordinamento delle proprie strutture

antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio incendi boschivi, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), così come previsto dal punto n° 1 dell'art. 7 della L. n° 353/2000 ed a stipulare convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

PRESO ATTO CHE

- in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale del 18 luglio 2007, ha conferito, in via generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali;

- è necessario dare attuazione al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la possibilità per la Regione, quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile, di stipulare convenzioni con le Strutture operative nazionali – e, in particolare, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – in relazione ai rischi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 1/2018, individuando tra le attività di protezione civile previste dall'art. 2 del precitato decreto legislativo, nel rispetto delle altre Autorità di protezione Civile, delle Componenti e Strutture Operative nazionali e regionali del Servizio nazionale di protezione civile;

- è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla legge 353/2000 in materia di antincendio boschivo anche in relazione al principio costituzionale di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale;

- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componente fondamentale di tale sistema negli eventi calamitosi “...assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte...” nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 1/2018;

- le Regioni nell'esercizio delle proprie potestà amministrative, nel disciplinare l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nei propri ambiti territoriali al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile disciplinano *"...le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale..."*.
- Nel modello di intervento descritto nel Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018-2020 e nel redigendo Piano Triennale 2021-2023, è prevista l'attività di coordinamento del sistema attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla legge n° 353/2000 e alla L.R. n. 13/2005 e l'azione di componenti istituzionali, tra i quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Per consentire la tempestiva operatività del modello A.I.B. descritto nel P.A.R. 2018-2020 e nel redigendo Piano 2021-2023, è necessario snellire le procedure e rendere più rapida la stipula di specifici Programmi Operativi/Convenzione annuali con i Vigili del Fuoco, mediante lo schema normalmente allegato ai Programmi Antincendio Annuali;

ATTESO CHE

- nello spirito del principio costituzionale di leale collaborazione, la Regione Basilicata e il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile – attraverso l'articolazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito del territorio regionale in questione – concordano di collaborare nelle attività di cui alla legge 353/2000 ed all'art. 2 del decreto legislativo 1/2018, in relazione ai rischi individuati dall'art. 16, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo;
- le parti potranno altresì sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di protezione civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti;
- le parti si riservano la possibilità di avviare eventuali ulteriori forme di collaborazione;
- le parti concordano che gli oneri per il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali VV.F. nelle attività che saranno puntualmente individuate ed attivate mediante specifici accordi discendenti denominati Programmi Operativi/Convenzioni Annuali, saranno posti a carico della Regione Basilicata nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio;
- le suddette attività si inquadrano quali forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche in attività di interesse comune disciplinate da accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, rappresentato dal Prefetto di Potenza _____,
- la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Regione Basilicata, rappresentata dal Direttore _____,
- la Regione Basilicata, rappresentata dal _____.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per il tramite Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Basilicata, e la Regione Basilicata concordano di collaborare negli ambiti dell'antincendio boschivo, della protezione civile nonché in altri ambiti attinenti alla sicurezza dei cittadini e del territorio, così come individuati da appositi Programmi Operativi/Convenzioni Annuali, nei limiti delle risorse economiche rese disponibili dall'Ente regionale.
3. I suddetti Programmi Operativi/Convenzioni potranno riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) il concorso dei Vigili del fuoco nelle attività afferenti alla lotta attiva agli incendi boschivi nonché in quelle di protezione civile, mediante l'utilizzo di idonee risorse umane e strumentali, terrestri ed aeree, del Corpo, anche riguardanti il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento con l'impiego di mezzi aerei;
 - b) il coordinamento, ovvero il supporto, dei Vigili del fuoco, con personale appositamente qualificato, ai fini del corretto svolgimento delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) durante il periodo di grave pericolosità,
 - c) l'eventuale supporto alle attività della Sala Operativa Regionale (S.O.R.) di personale qualificato del CNVVF al di fuori del periodo di grave pericolosità,
 - d) la collaborazione dei Vigili del fuoco nelle attività di formazione/informazione in materia AIB e di protezione civile nonché in quelle di addestramento e di esercitazione congiunte per migliorare la

risposta emergenziale, anche attraverso il coordinamento del personale volontario in attuazione del Codice di Protezione civile;

e) lo sviluppo di forme di compartecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti;

f) la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali, di ricerca e sperimentazione, nonché ai programmi di collaborazione Interreg.;

g) la partecipazione di personale VV.F. a commissioni od organi collegiali regionali, anche previsti dalle vigenti leggi in materia di pianificazione e lotta agli incendi boschivi e/o di protezione civile;

h) l'apertura di presidi stagionali VV.F. legati a rischi specifici (ad esempio, presidi terrestri per aree protette, presidi acquatici, presidi nelle isole minori per periodi di maggiore afflusso turistico);

i) l'impiego dei mezzi aerei VV.F. e del relativo personale del Corpo Nazionale pilota, specialista e soccorritore per le attività A.I.B. (ricognizione o spegnimento), di protezione civile, nonché attività di soccorso su richiesta di altri Enti in ambito regionale, fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente e d'istituto, nonché l'effettiva disponibilità di velivoli in relazione ai fermi tecnici manutentivi programmati o non programmabili.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e dei Programmi operativi discendenti, il personale permanente dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione Regionale VV.F. della Basilicata.

ART. 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VV.F.

1. Ai fini di quanto previsto al comma 3 del precedente articolo, il Dipartimento – attraverso le articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - provvederà ad organizzare il servizio per le attività che saranno concordate tra le parti con la sottoscrizione dei Programmi Operativi/Convenzioni, rendendo disponibili idonee risorse umane con relative dotazioni strumentali, secondo le modalità tecnico-operative ivi previste.

2. Nello specifico, l'organizzazione delle squadre operative del C.N.VV.F. e delle altre attività previste viene affidata ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. Per consentire il razionale impiego di tutte le forze operanti nel campo antincendi boschivi i Comandi Provinciali dovranno coordinarsi con la S.O.U.P./S.O.R. della Regione secondo modalità esplicitate nel Piano Operativo antincendio boschivo redatto annualmente dalla Direzione Regionale dei VV.F. della Basilicata.

ART. 3
ACCORDO QUADRO NAZIONALE

L'Accordo Quadro Nazionale stipulato in data 4 maggio 2017 e regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è vincolante per gli effetti indicati nel presente atto.

La direzione ed il coordinamento delle squadre operanti nella lotta attiva agli incendi boschivi avverranno anche in conformità a quanto previsto nel succitato Accordo di Programma.

ART. 4
ONERI DELLA REGIONE

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 e dall'art. 2, la Regione Basilicata provvederà a ristorare i maggiori costi sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in termini di impiego di risorse umane – permanenti o volontarie – e strumentali nell'ambito delle attività individuate dai Programmi Operativi/Convenzioni, in ciò rientrando anche i costi per lo straordinario del personale dei vigili del fuoco, le attività di docenza, le indennità accessorie maturate, spese per la partecipazione del medesimo personale a eventuali corsi di aggiornamento/formazione organizzati dalla Regione nella specifica materia del personale, spese relative al consumo di carburante ed alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

2. Eventuali risparmi di spesa, dovuti ad esempio ad una minore attività di antincendio boschivo legata all'andamento meteo, potranno essere utilizzati per addestramento e/o esercitazioni congiunte o in ulteriori attività che saranno individuate dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11 del presente accordo.

3. I suddetti Programmi Operativi/Convenzioni disciplineranno in merito agli importi resi disponibili dalle Regioni nonché circa le modalità di versamento.

4. I Programmi Operativi/Convenzioni dovranno prevedere che i versamenti saranno effettuati dalla Regione presso la Tesoreria dello Stato di Potenza a favore dell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - Cap. XIV - art. 11 con causale *"Versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*.

5. I costi per gli eventuali ulteriori potenziamenti dei servizi svolti, che dovessero rendersi necessari, saranno computati sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, in proporzione ai servizi aggiuntivi eventualmente resi.

ART. 5

EVENTUALI ULTERIORI ONERI DELLA REGIONE

1. La Regione Basilicata, oltre a quanto indicato all'art. 4, nell'ambito dei Programmi operativi/Convenzioni potrà prevedere, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, i seguenti ulteriori oneri a favore del C.N.VV.F.:

- a) la concessione in comodato d'uso (e relativa copertura degli oneri di manutenzione) da parte della Regione a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di mezzi, beni ed attrezzature, da impiegare prevalentemente per lo svolgimento delle attività ivi stabilite, necessitando dell'autorizzazione della Regione per eventuali usi al di fuori del territorio regionale;
- b) ai fini della sicurezza e dell'efficacia delle operazioni, l'accesso alla rete radio regionale, mettendo a disposizione apparati radio veicolari e/o portatili, o altri strumenti di comunicazione, in numero adeguato tale da garantire efficienti comunicazioni con le altre componenti del Sistema AIB e di protezione civile;
- c) la copertura assicurativa per responsabilità civile e per la tutela legale, anche mediante estensione di quella eventualmente già in vigore per i propri dipendenti, a favore del personale VV.F. coinvolto nelle relative attività in convenzione (ad esempio, partecipazione alla S.O.U.P. in qualità di responsabile/operatore, D.O.S., Sala di protezione civile, etc.);
- d) il comodato d'uso a favore del C.N.VV.F. di beni immobili di proprietà regionale, o in locazione, per lo svolgimento delle attività proprie della collaborazione tra Regione e Vigili del fuoco;
- e) eventuali contributi della Regione finalizzati all'apertura nel relativo territorio di sedi VV.F. – permanenti e volontarie – o per la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili del Corpo.

ART. 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le attività previste dai Programmi/Convenzioni, in quanto riferite ad amministrazioni pubbliche svolgenti fini istituzionali, sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7
DURATA

1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale e sarà attuato da Programmi Operativi/Convenzioni annuali il cui schema, con le specifiche delle singole attività, sarà allegato ai Programmi Annuali Antincendio.
2. L'accordo di programma potrà essere eventualmente rinnovato con nuovo accordo formalizzato tra le parti.
3. Le parti si riservano comunque la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo di programma, per motivi organizzativi ovvero per esigenze urgenti e non preventivabili, nonché a seguito di rilevanti interventi normativi di modifica delle materie previste.

ART. 8
RECESSO

1. Per comprovati motivi – tra cui, ad esempio, modifiche normative che non consentano la prosecuzione delle attività convenzionali - le Parti possono recedere per mutuo consenso dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 c.c., manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatti salvi quelli maturati fino alla data di recesso per le attività già richieste ed effettuate o in corso d'effettuazione.

ART. 9
REGOLE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA'

1. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra per lo svolgimento delle attività convenzionali saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti di accesso e sicurezza in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare, dovendo scrupolosamente attenersi.

3. Qualora dall'attività oggetto del presente Atto e dei discendenti Programmi Operativi/Convenzioni derivino danni al personale ed ai mezzi delle Parti contraenti, ciascuna Parte si farà carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave.

4. Qualora dall'attività oggetto del presente Accordo, derivino danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri mezzi o dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione della controparte. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente alla controparte.

ART. 10

SCAMBIO DI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo e dei Piani Operativi/Convenzioni., nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività.

2. La Regione Basilicata garantisce altresì alla Direzione regionale VV.F. l'accesso, anche in sola consultazione, ai *software* di gestione delle Sale Operative Regionali, ad ogni altro dato necessario, nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività pattuite, resi disponibili gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.

3. Il Corpo Nazionale, garantisce alla Regione l'accesso senza oneri ad una versione dedicata del C.A.P. (*Common Allerting Protocol*) relativamente agli interventi in corso delle squadre operative VV.F. nelle attività dell'accordo e dei Piani Operativi /Convenzioni., fatti salvi eventuali dati riservati per legge.

4. Il C.N.VV.F. si impegna a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri applicativi realizzati per le attività di cui al presente accordo.

5. Il C.N.VV.F. fornisce, inoltre, alla Regione i dati relativi agli interventi effettuati relativamente agli incendi boschivi e di vegetazione.

6. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in formato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 6, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ART. 11

COMMISSIONE PARITETICA

1. Contestualmente all'entrata in vigore dei Piani Operativi/Convenzioni annuali, è prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica alla quale sono affidati i compiti di verificare lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi, nonché la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

2. La Commissione è composta da 6 (sei) membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV.F. per la Basilicata, due nominati dalla Regione Basilicata e due nominati dalla Prefettura di Potenza.

3. La Commissione, inoltre, potrà avanzare proposte di modifica ed integrazione dei Piani Operativi/Convenzioni in corso di validità o per i futuri schemi di accordo, alla luce dei risultati della verifica annuale.

4. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VVF per la Basilicata e dal _____ in qualità di responsabile della convenzione per conto della Regione Basilicata.

ART. 12

CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'interpretazione ed applicazione della Convenzione attraverso la Commissione di cui al precedente articolo. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al Foro di Potenza.

ART. 13

CLAUSOLA DI EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI/CONVENZIONI

1. L'esecutività dei discendenti Programmi Operativi/Convenzioni è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza-Matera e della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Basilicata.

ART. 14

REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo e i Programmi Operativi/Convenzioni discendenti, stipulati in modalità di scrittura privata con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, sono sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

2. Tali accordi - in quanto sottoscritti da Amministrazioni Pubbliche – sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972”.

Letto, confermato e sottoscritto

Data dell'ultima delle firme digitali

PER IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL PREFETTO DI POTENZA

PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VV.F. PER LA BASILICATA
IL DIRETTORE REGIONALE

PER LA REGIONE BASILICATA
IL _____

Firme in formato digitale ai sensi di legge